



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D’Alia	Presidente f.f.
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore
Guido Tarantelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23390** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 39496** reso da Gianluca Putrino, quale agente della riscossione Ticket sanitari dell’Asp di Crotone per l’**esercizio finanziario 2017**, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Domenico Sirianni del foro di Crotone, presso il cui studio in Crotone, alla Via Catena n. 1 Trav. 3 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

All’udienza del 16.10.2024, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l’Avv. Domenico Sirianni per l’agente contabile, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Federica Pallone, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n. 317/2022 del 13.12.2022, il Magistrato istruttore, in relazione al conto giudiziale in epigrafe ha rappresentato due profili di criticità, e precisamente: a) quanto al riscosso, la mancata rendicontazione di **euro 445,97=** e b) quanto al riversamento, l'impossibilità di individuare, accertare e verificare gli effettivi versamenti eseguiti singolarmente dall'agente, in quanto l'effettivo accreditamento delle somme nelle casse dell'ASP appare non fornito di prova, sicché allo stato può ipotizzarsi un **ammanco pari all'intero valore del conto**.

2. L'agente contabile si è costituito a mezzo comparsa difensiva **in data 28 aprile 2023** con cui *“mediante la relazione e la documentazione che si allega, si è proceduto all'individuazione, nonché alla ricostruzione, contabile della presunta irregolarità contestata... (omissis)...Dalla relativa documentazione allegata, completa anche di storni, ma esente di conto giudiziale, si evince, che non vi è stato un ammanco e che tutt'al più trattasi di un errore tecnico contabile, per un'esigua somma, che ammesso che vi sia stata, l'istante è disponibile alla restituzione, senza assunzione di responsabilità, ed al solo fine di evitare qualsiasi contenzioso.... (omissis)...Basterà rideterminare le operazioni contabili, confrontando la relazione che si produce, completa del calcolo degli storni, con il conto*

giudiziale in atti, per evidenziare che non vi è stato alcun ammanco”.

3. All’**udienza del 17.05.2023**, l’Avv. Sirianni ha ripetuto la necessità di rivalutare il conto giudiziale in epigrafe alla luce della copiosa documentazione depositata, il Pubblico ministero non si è opposto.

4. Con **ordinanza n. 70/2023 del 06.09.2023**, il Collegio ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per la relazione integrativa sul conto giudiziale n. 39496 alla luce della memoria difensiva del convenuto e dei documenti ad essa allegati e di eventuali integrazioni istruttorie necessarie, da depositarsi entro il **15.11.2023**, fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza del **12 dicembre 2023**.

5. Con **relazione integrativa del 09.11.2023**, il magistrato istruttore ritiene che **continui a sussistere l’ipotesi di irregolarità della gestione atteso che:**

- per quanto riguarda la fase della riscossione:

a) il conto giudiziale ed il giornale di cassa indicano come somma riscossa € 1.659,03;

b) la somma delle n. 476 ricevute fiscali, eseguita dal funzionario revisore con l’impiego di calcolatrice a nastro (i nastri sono allegati al fascicolo del conto giudiziale e dunque sono sempre verificabili), ammonta ad € 2.105,00;

c) nella relazione del consulente di parte, allegata alla memoria di costituzione, si sostiene che ❖ il totale delle n. 476 ricevute

fiscali ammonterebbe ad € 2.076,82, ma non vi è dimostrazione alcuna della sommatoria, nel senso che non vi è evidenza degli importi che sono stati tra di loro sommati. Per questa ragione non è stato possibile un raffronto con il nastro allegato al fascicolo del conto giudiziale, che invece esplica i calcoli effettuati dal revisore; ❖ che sono stati eseguiti storni per annullamento prestazioni per € 137,99. Tuttavia, anche di tali storni non vi è alcuna prova documentale (ad esempio note di credito emesse per il rimborso e l'annullamento delle ricevute fiscali stornate).

Muovendo da questi due dati (riscossioni per € 2.076,82 e storni per € 137,99 – importi che tuttavia, lo si ribadisce, sono affermati ma non provati) l'agente contabile inferisce che il totale delle riscossioni sarebbe pari ad € 1.938,83 (€ 2.076,82 - € 137,99). E, poiché nel conto giudiziale risultano riscossioni per € 1.659,03, si riconosce una discordanza pari ad € 279,80;

d) una ulteriore copia del registro di cassa annuale, allegata alla memoria di costituzione, riporta un totale riscosso pari ad € 1.824,05.

Il Magistrato istruttore ha poi riferito che il registro di cassa ulteriormente depositato dall'agente contabile in giudizio differisce da quello originariamente allegato al conto giudiziale. Inoltre, a differenza di quest'ultimo, il registro depositato in vista dell'udienza non reca il timbro dell'ASP e non è firmato. Allega immagine comparativa dei due registri.

- per quanto riguarda, invece, la fase dei versamenti in

tesoreria: nulla viene aggiunto in memoria circa le criticità sui versamenti cumulativi.

In conclusione, il Magistrato istruttore ha ritenuto che la memoria e la produzione documentale dell'agente contabile nulla abbiano aggiunto rispetto a quanto già oggetto di istruttoria e di relazione iniziale di irregolarità.

6. All'udienza del 12 dicembre 2023, presente l'agente, l'Avv. Sirianni ha precisato che nessuno ammanco può essere attribuito all'agente contabile, in quanto non sempre egli era il gestore della stessa cassa; che svolgeva, per la stessa operazione, attività su casse diverse; che è stata data disposizione di effettuare un versamento cumulativo; che, qualora si dovesse riscontrare un ammanco, si deve individuare in capo a chi ed a quale cassa attribuirlo. Si è riportato per il resto alla memoria depositata, ha insistito nelle richieste ivi rassegnate, ha depositato ulteriori note e documentazione, a ciò autorizzato dal Collegio in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero. L'agente contabile ha altresì precisato che la postazione informatica di accesso al sistema gestionale avveniva con *password* personali e che dunque essa era da intendersi sia come postazione fisica che come postazione informatica. Il Pubblico Ministero si è riportato alle conclusioni rassegnate nella relazione del Giudice istruttore.

7. Con ordinanza n. 50/24 del 18.06.2024, il Collegio ha ritenuto che, ai fini del completamento dell'esame del conto giudiziale non poteva prescindersi dall'avvenuta (o meno) fase dei riversamenti in tesoreria e che, al predetto fine era necessario acquisire, tramite ASP di Crotone, le quietanze di riversamento in tesoreria delle somme riscosse dall'agente Gianluca Putrino a titolo di " tickets sanitari P.O. di Crotone", per l'esercizio oggetto di verifica, ovvero analoga documentazione utile a dimostrare l'esatto versamento in Tesoreria di quanto riscosso. Indi, era dato termine all'Amministrazione fino al 31.07.2024 per il deposito di detta documentazione e fino al 15.09.2024 per il deposito della relazione integrativa, con termine alle parti per il deposito di memorie fino al 26.09.2024 e nuova udienza al 16.10.2024.

8. Con nota firmata digitalmente in data 23 luglio 2024, depositata tramite Daed n. 60346 del 23 luglio 2024, il Commissario Straordinario dell'ASP di Crotone, dr. Antonio Brambilla ha rappresentato che *"le somme incassate dai vari agenti della riscossione del ticket sanitari venivano consegnate da questi ultimi al delegato dell'ASP separatamente e senza che l'operazione venisse riportata in nessuna documentazione provante l'entità delle somme effettivamente versate dai singoli agenti. Successivamente il delegato, raccolte le somme, provvedeva al versamento cumulativo delle stesse presso l'Istituto tesoriere. Quanto precede ha comportato l'impossibilità*

a poter effettuare una puntuale individuazione dei versamenti singolarmente eseguiti dall'agente della riscossione ticket sanitari dell'ASP di Crotone, sig. Gianluca Putrino, al delegato e, conseguentemente, a poter compiere qualsivoglia operazione di verifica e/o accertamento in merito a quanto versato dallo stesso agente nelle casse dell'ASP". È stata, pertanto, rappresentata l'impossibilità di trasmettere le quietanze di riversamento contabile delle somme riscosse o di fornire altra documentazione utile a dimostrare l'esatto versamento in Tesoreria di quanto riscosso.

9. Con **relazione conclusiva del 09.09.2024**, il Magistrato Istruttore ha confermato l'**irregolarità del conto giudiziale n. 39496** in quanto la produzione documentale depositata dall'ASP di Crotone nulla aggiunge a quanto già evidenziato con le precedenti relazioni, **con ammanco di euro 455,97=** a carico dell'agente.

10. Con **memoria difensiva del 26.09.2024**, la difesa dell'agente ha, altresì, depositato una relazione tecnica di parte a firma del responsabile dell'Ufficio Vertenze USL I di Crotone, in cui si afferma che, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni dell'agente, la differenza tra la somma versata e quella da versare potrebbe essere imputata a pignoramenti eseguiti direttamente sulle casse dall'Ufficiale giudiziario.

11. All'**udienza del 16.10.2024**, l'Avv. Sirianni ha insistito per la regolarità del conto ed il discarico dell'agente. Il Pubblico ministero ha concluso per l'irregolarità della gestione con ammanco nei termini indicati dal Magistrato istruttore. Indi, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sulla verifica formale del conto.

Come l'istruttoria condotta dal Magistrato designato ha avuto modo di appurare, il conto giudiziale n. 39496 reso da Gianluca Putrino, quale agente della riscossione Ticket sanitari dell'Asp di Crotone per l'esercizio finanziario 2017, presenta i requisiti di forma normativamente previsti. È redatto sul modello 21 *secundum legem*, è firmato dall'agente contabile in data 1/10/2021 ed è munito del visto di regolarità del Responsabile del servizio finanziario dell'ente, nonché del Responsabile del procedimento.

Riguardo alla nomina dell'agente contabile, mentre nella nota prot. n. 31632 del 15.07.2022, si afferma che "...non esiste un atto di nomina dell'agente contabile sig. Putrino Gianluca...", nella nota prot. n. 39873 del 14.9.2022, l'agente contabile testualmente ha dichiarato che "...Il sottoscritto ha eseguito le consegne/versamenti ai vigilantes cumulativamente ed in modo stabile e periodico, a decorrere dal mese di giugno 2016. Ciò poiché, con ordine di servizio prot. n. 62747 a firma del Direttore del CUP/Ticket Dott. Caterina, in considerazione del

pensionamento del Sig. Loprete cui precedentemente era affidato tale incarico e, soprattutto, per la grave e perdurante carenza/assenza di personale, il sottoscritto è stato incaricato quale sostituto del Sig. Loprete ad effettuare tali incombenze...”.

Sotto tale profilo, il Collegio è persuaso del fatto che il conto giudiziale *de quo* va imputato per intero al suo sottoscrittore, e dunque all’agente Gianluca Putrino, non risultando *ex actis* passaggi di consegne formali da cui poter far discendere una limitazione di responsabilità. Infatti, pur in assenza di un atto di nomina formale, egli - sottoscrivendo il conto - lo ha fatto proprio a tutti gli effetti, tra i quali - per quanto utile ai fini del presente giudizio - la riconduzione alla sua propria responsabilità delle movimentazioni inerenti al conto medesimo. Mette conto evidenziare, inoltre, che l’attestato di parificazione del conto giudiziale con le scritture contabili dell’ente è stato emesso in data 5/5/2021 a firma del Responsabile del servizio finanziario dell’ente dott. Giuseppe Fico, controfirmato dal sostituto responsabile del servizio finanziario rag. Patrizia Sellaro e munito del visto di validazione del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria.

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 312 del 28/5/2021 sono stati approvati i conti giudiziali anni 2015-2016-2017 resi dall’agente contabile Putrino Gianluca.

L’oggetto della gestione è la riscossione del ticket per l’erogazione di prestazioni sanitarie; il registro di cassa,

compilato per mese, riporta il mese di riferimento, il nome dell'agente contabile riscossore, la quantità delle ricevute per prestazioni emesse, il totale dei pagamenti. Risultano trasmesse n. 476 ricevute fiscali, tutte riportano la numerazione progressiva, la data di emissione, il reparto o ambulatorio, il distretto sanitario, le generalità dell'assistito, la descrizione della prestazione e l'importo. Le ricevute dei versamenti in tesoreria consistono nelle note di accredito sul conto corrente bancario n. 00218500 a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, e ciascuna di esse riporta l'importo accreditato, la causale, data e firma di quietanza del cassiere Banca Nazionale del Lavoro.

Pertanto, sotto il profilo formale, il conto giudiziale depositato dall'agente non presenta profili meritevoli di censura.

2. Sul merito della gestione contabile.

Alla luce delle prospettazioni del Magistrato designato, non vinte dalle argomentazioni difensive per i motivi di cui appresso si dirà, e tenuto conto del parere del Pubblico Ministero, il Collegio reputa di non doversi discostare dalle conclusioni rese dal magistrato designato circa l'irregolarità sostanziale della gestione dell'agente Gianluca Putrino.

Risultano *ex actis* (dal conto giudiziale e dal giornale di cassa): riscossioni e versamenti per € 1.659,03=.

Risultano *ex actis* (dalla sommatoria delle n. 2.225 ricevute rilasciate agli assistiti): riscossioni per € 2.105,00=

Quanto alle riscossioni, pertanto, la differenza tra quanto riportato sul conto (€. 1.659,03=) e l'importo delle ricevute (€. 2.105,00) dà luogo ad un **ammanco di €. 455,97=** di cui deve rispondere l'agente, in quanto si è innanzi ad una omissione nella rendicontazione direttamente riconducibile alla sua gestione.

Non vi è, infatti, prova documentale relativa ai versamenti in tesoreria delle somme riscosse.

Il Collegio non può far altro che prendere atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione con nota n. 60342 del 23 luglio 2024.

Pertanto, in assenza di prova dei riversamenti effettivi, l'unico parametro cui tener fatto è la dichiarazione dell'agente contabile contenuta sul conto giudiziale, colonna "importi versati in tesoreria" il quale rendicontra somme riversate per un totale pari ad €. 1.659,03=, ossia la somma che l'agente stesso afferma corrispondere al riscosso.

Conseguentemente, l'ammanco di €. 455,97= dato sul lato delle riscossioni dalla differenza tra quanto riportato sul conto e quanto risultante dalla somma delle ricevute degli assistiti è – per stessa dichiarazione dell'agente che ha sottoscritto il conto quanto ai versamenti – corrispondente ad essa (importi riscossi per euro 1.659,03 e somme versate per euro 2.105,00=

Per motivare tale differenza, con la memoria difensiva del 26.09.2024, la difesa del Putrino ha allegato un atto denominato

<relazione tecnica di parte> a firma del responsabile dell'Ufficio

Vertenze USL I di Crotone in cui quest'ultimo afferma che la

differenza tra la somma versata e quella da versare potrebbe

essere imputata a pignoramenti eseguiti direttamente sulle

casse dall'Ufficiale giudiziario.

Ora, in disparte la considerazione che quella depositata non è

una relazione tecnica ma una dichiarazione valutativa del

responsabile dell'Ufficio vertenze dell'USL I di Crotone, il

Collegio rileva la sua inutilità ai fini del decidere in quanto,

allegata alla dichiarazione, è la stampa di un file excel

denominato <modello prospetti pignoramenti> che, in realtà,

nulla dice circa l'ammanco contestato di €. 455,97=. Inoltre, la

già menzionata relazione e la documentazione allegata, nulla

spiegano sul lato versamenti che, allo stato, restano quelli

dichiarati dallo stesso Putrino con la sottoscrizione del conto.

Merita essere poi considerato *ad abundantiam* che tale

dichiarazione con prospetto allegato è stata depositata dalla

difesa dell'agente anche nei paralleli giudizi nn. 23388 e 23389

riferiti alla medesima gestione per gli esercizi 2015 e 2016

(sicché in ipotesi, solo per l'esercizio 2016 esso potrebbe avere

qualche valore indiziante). Tuttavia, il Collegio rileva che anche

sommando gli ammanchi evidenziati negli esercizi 2015 e 2016

si giunge con precisione alla somma che l'agente vorrebbe

provare riversata sui conti.

Deboli si mostrano anche le conclusioni cui giunge il

responsabile dell'Ufficio vertenze dell'USL I di Crotone, laddove scrive che differenza <potrebbe> essere imputata a qualche pignoramento.

Si tratta infatti di una affermazione generica e inconducente dal punto di vista probatorio rispetto contestazione precisa e documentata dell'ammanco, oggetto dei rilievi di irregolarità da parte del magistrato designato, condivisi dal Collegio.

Conclusivamente, in disparte la mancanza di prova sui riversamenti effettivi, l'agente non ha dimostrato come mai il totale delle riscossioni risultante dalla sommatoria delle ricevute rilasciate agli assistiti è di €. 2.105,00= mentre sul conto, alla voce riscossioni, egli ha trascritto l'importo di €. 1.659,03=.

Di conseguenza, il **conto giudiziale n. 39496** reso da Gianluca Putrino, quale agente della riscossione Ticket sanitari dell'Asp di Crotone per l'**esercizio finanziario 2017** deve essere dichiarato irregolare e l'**ammanco di €. 455,97=** va allo stesso addebitato, con conseguente obbligo di restituzione in favore dell'amministrazione di appartenenza, con interessi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n.

